

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 QUATER DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (DOCUMENTO COM(2011)628/3).

PREMESSA.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune è stata presentata a seguito della Comunicazione della Commissione europea *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"* del 18 novembre 2010.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura.

La nuova proposta risponde anche ad una esigenza di semplificazione della normativa UE, introducendo una estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni in un unico strumento giuridico orizzontale.

Tale disegno si inserisce nel tema più ampio e generale delineato nella Comunicazione della Commissione europea *"Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, ovvero uscire dalla crisi e preparare l'economia dell'Unione europea per il prossimo decennio.

L'obiettivo finale è quello di adottare le norme in materia di finanziamento in base all'esperienza maturata in precedenza, nonché di semplificare e di rafforzare altre misure inserite in questo progetto di regolamento, quali la condizionalità e il sistema di consulenza aziendale

1. INCIDENZA SUL BILANCIO.

Una parte consistente del bilancio dell'Unione europea continua ad essere destinata al settore agricolo. Infatti, per il periodo 2014 – 2020 a favore del primo pilastro è prevista una allocazione di 317,2 miliardi di euro, mentre per il secondo pilastro la dotazione finanziaria è pari a 101,2 miliardi di euro.

Ai suddetti finanziamenti si aggiungono 17,1 miliardi di euro suddivisi in 5,1 miliardi per la ricerca e la innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare, 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari a favore degli indigenti, 3,9 miliardi per le crisi nel settore agricolo e circa 2,8 miliardi da inserire nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

2. CRITICITA' DI MAGGIORE RILIEVO SULLA PROPOSTA

La proposta di regolamento non tiene conto di quanto emerso nella discussione in corso sulla proposta di allineamento della normativa vigente al Trattato di Lisbona e, in particolare, si evidenzia che nella proposta di regolamento COM(2011)628/3 il termine per l'esercizio del potere di delega (art. 111) è ancora previsto a tempo indeterminato, invece di essere stabilito, come nel testo dell'allineamento, in 5 anni con possibilità di proroga.

In via generale si rileva che la programmazione, da parte della Commissione europea, delle visite di controllo dovrebbe essere basata su criteri oggettivi da concordarsi con il Parlamento Europeo e con il Consiglio. Ciò, per limitare il potere discrezionale degli Organi di controllo e per rendere più trasparente possibile la procedura delle attività connesse alle verifiche finanziarie.

Nei predetti criteri andrebbe inserita una specifica previsione intesa al coordinamento fra i diversi Organismi dell'Unione europea, al fine di evitare sovrapposizioni che, di fatto, impediscono un corretto svolgimento delle verifiche negli Stati membri, rendendo in pratica le stesse operazioni di controllo eccessivamente onerose e farraginose.

Risulta, inoltre auspicabile prevedere la possibilità di precise e puntuali definizioni delle motivazioni che gli Stati membri possono addurre nei casi di ritardato pagamento. Infatti, spesso le giustificazioni fornite, al riguardo, dagli Stati membri non sono ritenute accettabili, nonostante le stesse siano ricollegabili alla organizzazione giuridico - amministrativa nazionale e non a negligenza dello Stato membro.

Sotto il profilo generale delle disposizioni finanziarie applicabili allo sviluppo rurale, preme segnalare, oltre agli aspetti inerenti il disimpegno automatico (che saranno approfonditi di seguito nelle note all'articolo 37), la problematica dell'appesantimento burocratico conseguente alla previsione di un tasso di cofinanziamento per singola misura del PSR. Tale aspetto può determinare una eccessiva rigidità nella gestione dei piani finanziari dei programmi e rappresenta un vincolo non presente nell'attuale programmazione.

Nel dettaglio si riportano le osservazioni su gli articoli della nuova proposta che presentano maggiore criticità.

Art. 37 - Disimpegno automatico per i programmi di sviluppo rurale

L'attuale formulazione della disposizione di disimpegno automatico, ricalcando la previsione dell'articolo 29 del reg. (CE) 1290/2005, non tiene conto della specificità degli Stati membri, come l'Italia, a programmazione regionalizzata.

In tali situazioni è opportuno prevedere un meccanismo di disimpegno automatico applicato a livello di Stato membro e non di singolo PSR, ammettendo rimodulazioni finanziarie e compensazioni fra PSR di uno stesso Stato membro.

Art. 54 - Verifica di conformità

Nell'ambito del paragrafo 2, in cui è stabilito che la Commissione valuta gli importi da rifiutare in base alla gravità della inosservanza delle norme comunitarie, è necessario prevedere l'individuazione di ambiti precisi per evitare l'applicazione generalizzata della rettifica forfettaria che la Commissione adotta sempre più frequentemente. La necessità di fare chiarezza sugli ambiti di applicazione della rettifica forfettaria è stata evidenziata anche dalla Corte dei conti europea nella Relazione n.7/2010.

In questo quadro andrebbe inoltre riconsiderato il principio secondo il quale i risultati negativi, derivanti da un'indagine svolta in una particolare Regione amministrativa, siano automaticamente estesi all'intero territorio nazionale.

Alla luce dell'esperienza fin qui maturata, da cui è emerso un prolungarsi dei tempi entro cui la procedura di conformità viene definita dalla Commissione, andrebbero meglio codificate, sotto il profilo temporale, le

varie fasi a partire dall'avvio delle indagini (come anche rilevato nella Relazione n. 7/2010 della Corte dei conti europea).

Artt. 56 e 58 - Disposizioni comuni – Disposizioni specifiche FEASR

Negli articoli citati è necessario reintrodurre la disposizione che prevede, nel caso in cui il mancato recupero di somme sia dovuto ai procedimenti amministrativi o giudiziari, che gli oneri derivanti dal mancato recupero siano posti per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio UE.

Artt. 57 e 100 - Disposizioni specifiche per il FEAGA e importi risultanti dalla condizionalità

La normativa attuale prevede che gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze possano essere trattenuti dallo Stato membro, a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, per il 20% nell'ambito FEAGA e per il 25% nell'ambito della condizionalità. Gli articoli citati prevedono, invece, la riduzione delle sopramenzionate percentuali al 10%, per entrambi i Fondi, mentre il rimanente 90% è versato nel bilancio UE. La modifica introdotta non può essere condivisa, atteso che la stessa priverebbe lo Stato membro delle risorse utilizzate per i recuperi in questione.

3. IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO EUROPEO SULLE REALTÀ REGIONALI E TERRITORIALI, SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SULLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

La proposta di regolamento prosegue nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea.

4. TAVOLA DI CONCORDANZA TRA LA PROPOSTA DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL DIRITTO INTERNO

Non viene formulata alcuna tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno, in quanto la proposta non interviene in modo significativo nel riparto di competenze tra Unione e Stati membri rispetto a quanto già previsto dal regolamento (CE) 1290/2005.